

**Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo
ai sensi del Decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231**

approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 37
in data 21 giugno 2021

Parte Generale

1. Premessa

L'Istituto Gaslini, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali anche a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative della propria utenza e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione ed implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello 231").

L'istituto nella stesura del presente Modello 231 si è ispirato alle Linee Guida emanate da Confindustria nel 2002, successivamente aggiornate nel 2008 e nel 2014, e approvate dal Ministero della Giustizia, nonché agli orientamenti giurisprudenziali in materia prevalenti.

Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico e di Comportamento, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio per gli Enti Pubblici - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti del Gaslini e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (*Clienti, Fornitori, Partners, Collaboratori a diverso titolo: "Destinatari"*), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il Modello è stato formalmente adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23/03/2015 e successivamente aggiornato.

Eventuali difformità che si dovessero riscontrare rispetto al contenuto delle Linee Guida non inficiano di per sé la validità del Modello 231, in quanto quest'ultimo descrive la specifica realtà dell'azienda e quindi ben può discostarsi dalle Linee Guida - che per loro natura hanno carattere generale - per specifiche esigenze di tutela e prevenzione dalle Linee Guida, che per loro natura hanno carattere generale.

2. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, consorzi, etc.) per alcuni reati commessi a favore o a vantaggio degli stessi da parte di: (a) "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi" (cosiddetti

soggetti apicali); (b) “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a)” (cosiddetti sottoposti).

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica colpevole del reato.

Si tratta di una responsabilità penale-amministrativa, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e può essere sanzionata solo dal codice penale attraverso le garanzie proprie del processo penale.

In particolare, il Decreto prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dalle sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle sanzioni interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La sanzione amministrativa per la società può essere applicata solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato, nell'interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti) in assenza di un modello di organizzazione, gestione e controllo efficace.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato compiuto l'illecito e la società interessata abbia la sede principale in Italia.

2.1 Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

In base al D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della Legge n. 146/2006.

Si riportano di seguito, le fattispecie di reati presi in considerazione dal Decreto:

- delitti contro la Pubblica Amministrazione: si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal D.Lgs. 231/2001 (artt. 24 e 25 del Decreto)¹;
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati: l'art. 24-bis del Decreto, introdotto dalla legge 18 marzo 2008 n. 48 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001) prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione alla commissione di fattispecie criminose connesse ai sistemi informatici²;

¹ Si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica (art. 640-ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.), art. 346 bis “traffico di influenze illecite”, peculato “semplice” (art. 314 c.p.), peculato “mediante l'errore altrui” (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

² L'art. 24-bis del Decreto, introdotto dalla legge 18 marzo 2008 n. 48 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001) prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione alla commissione di fattispecie criminose connesse ai sistemi informatici; si tratta dei seguenti articoli: documenti informatici (491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.), installazione di apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.), danneggiamento di

- delitti di criminalità organizzata: l'art. 24-ter del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale e dei delitti previsti all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309³;
- delitti contro la fede pubblica: quali falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento previsti dall'art. 25-bis del Decreto⁴;
- delitti contro l'industria e il commercio: l'art. 25-bis.1 del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater del codice penale⁵;
- reati societari: il D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)⁶;
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-quater D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7): si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione

informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.).

³ L'art. 24-bis del Decreto, introdotto dalla legge 18 marzo 2008 n. 48 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001) prevede la responsabilità in relazione ai reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309).

⁴ L'art. 25-bis è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La legge 23 luglio, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" all'art. 15 comma 7, ha modificato l'art. 25-bis che punisce ora anche la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) nonché l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

⁵ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

⁶ L'art. 25-ter è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 3 del D.Lgs. 61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. così come modificato dall'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successivamente dalla legge 27 maggio 2015 n. 69), fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c., introdotto dalla legge 27 maggio 2015 n. 69), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c., così come modificato dal secondo comma dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successivamente dalla legge 27 maggio 2015 n. 69), impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.), introdotto dall'art. 31, primo comma, della legge n. 262 del 2005, che ha integrato la lettera r) dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione fra privati (art. 2635 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Inoltre, il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, in attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, ha in particolare: (i) modificato la fattispecie di reato della corruzione tra privati, di cui all'art. 2635 c.c.; (ii) inserito tra le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto il reato di istigazione alla corruzione tra privati, di cui all'art. 2635-bis, primo comma, c.c., sanzionato con una pena pecuniaria da 200 a 400 quote e con le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, Decreto e (iii) innalzato le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001, con riferimento al reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) da 400 a 600 quote (prima da 200 a 400) e previsto l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, Decreto.

Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”⁷;

- delitti contro la vita e l'incolumità individuale: l'art. 25-*quater*.1 del Decreto prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa della società le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro la personalità individuale: previsti dall'art. 25-*quinquies*, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù. L'art. 25-*quinquies*, D.Lgs. 231/2001, è stato successivamente integrato dall'art. 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199⁸;
- abusi di mercato: richiamati dall'art. 25-*sexies* del Decreto, come introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (“Legge Comunitaria 2004”)⁹;
- reati transnazionali: l'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa della società anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità¹⁰;

⁷ L'art 25-*quater* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”. Tale Convenzione punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali” è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-*bis* c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-*ter* c.p. (*Assistenza agli associati*) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

⁸ L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e successivamente integrato dall'art. 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies* c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.). Inoltre, la L.199/2016, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, ha inserito, tra i reati presupposto previsti all'art. 25-*quinquies*, il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.). Tale reato punisce le condotte di reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e le condotte di utilizzo, assunzione o impiego di manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

⁹ La norma prevede che la società possa essere chiamata a rispondere dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF). In base all'art. 187-*quinquies* del TUF, l'ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei “soggetti apicali” e dei “soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza”.

¹⁰ I reati indicati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie di immigrazione clandestina, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale) sono considerati transnazionali quando l'illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati.

In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del D.Lgs. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo - in via di richiamo - nell'ultimo comma che “agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231”. Il d.lgs. n. 231/2007 ha abrogato le norme contenute nella legge n. 146/2006 con riferimento agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale (riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti sanzionabili, ai fini del D.Lgs. 231/2001, indipendentemente dalla caratteristica della transnazionalità.

- reati in materia di salute e sicurezza: l'art. 25-*septies*¹¹ prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: l'art. 25-*octies*¹² del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore: l'art. 25-*nonies* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a-*bis*), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*septies*, 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 in relazione alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.): richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto;
- reati in materia ambientale: il D.Lgs. 121/11 ha introdotto, con l'art. 25-*undecies*, i reati ambientali nel c.d. "catalogo" dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 in tema di responsabilità amministrativa degli enti; successivamente con la legge 22 maggio 2015, n. 68 sono state introdotte nuove disposizioni in tema di delitti contro l'ambiente¹³;
- reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: l'art. 25-*duodecies* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 e all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel caso in cui il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato¹⁴;

¹¹ Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 3 agosto 2007, n. 123.

¹² L'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007 n. 290, S.O. n. 268, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. In data 17 dicembre 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 186/2014, recante "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio*". Il provvedimento, tra l'altro, introduce all'interno del codice penale italiano l'art. 648-*ter.1* concernente la fattispecie di "Autoriciclaggio". Tale reato è stato inserito all'interno dell'elenco dei reati presupposto di responsabilità amministrativa degli enti (art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001). La nuova fattispecie incriminatrice prevede l'applicazione di sanzioni a carico di chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato di autoriciclaggio si realizzerà se sussistono contemporaneamente le tre seguenti circostanze:

- a) sia creata o si concorra a creare, attraverso un primo reato, una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- b) si impieghi la predetta provvista, attraverso un ulteriore comportamento, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- c) si crei un concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa della provvista.

¹³ Il D.Lgs.121/11, adottato in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi, è entrato in vigore in data 16 agosto 2011. Con tale previsione normativa sono state, dunque, introdotte sanzioni ex D.Lgs. 231/01 per il compimento dei reati previsti dagli artt. 727-*bis* c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di specie di animali o vegetali selvatiche protette) e 733-*bis* c.p. (distruzione o danneggiamento di habitat protetto), nel c.d. "Codice dell'ambiente" (D.Lgs.152/06), con riferimento alle attività di scarico di acque industriali contenenti sostanze pericolose, di gestione dei rifiuti, di contaminazione di suolo, sottosuolo e acque e di emissioni in atmosfera, dalla L. 150/92, in relazione al commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi; dalla L. 549/93 che disciplina l'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono stratosferico; dal D.Lgs. 202/07, relativo all'inquinamento doloso e colposo dell'ambiente marino provocato da navi. Successivamente la legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente, ha inserito un apposito Titolo nel codice penale (Titolo VI-*bis*), rubricato «dei delitti contro l'ambiente». In particolare, si segnala l'introduzione dei seguenti reati presupposto: inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. Tale legge ha inoltre modificato sia gli articoli 257 e 260 del D.Lgs. 152/2006 (di seguito, il "**Codice dell'Ambiente**"), sia le norme sui c.d. reati-presupposto contenute nel D.Lgs. 231/2001, e apportato alcune modifiche alla L.150/1992, volte a inasprire le sanzioni irrogabili per alcuni degli illeciti previsti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, incide anche sul D.Lgs 231/2001.

¹⁴ Articolo aggiunto dal D. Lgs. 109/2012, modificato dalla legge 17 Ottobre 2017 n. 161.

- delitti di razzismo e xenofobia: l'art. 25-terdecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della Società in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 3, comma 3-bis, della Legge 13 Ottobre 1975, n. 654¹⁵, così come modificato dalla stessa Legge Europea, ai sensi del quale: *“si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”*;
- reati di frode sportiva: la legge 3 maggio 2019 n. 39 ha introdotto l'art 25 quaterdecies che prevede la responsabilità dell'Ente per i reati di frode in competizione sportiva ed esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse;
- reati in materia di cybersecurity introdotti con il Decreto Legge n. 105: *“Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”*;
- reati tributari (art.25 quinquiesdecies) introdotti con il D.L. 26 ottobre 2019 n.124 recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”* e **successivamente ampliati con il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che dà attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), in materia di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.**
- **Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies).**

L'enumerazione dei reati è soggetta ad ampliamenti successivi a quelli in originariamente contenuti nel Decreto e l'elenco è aggiornato alla data di ultima revisione del Modello 231 da parte del Consiglio di Amministrazione.

2.2 Esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Decreto (artt. 6 e 7) prevede che la società non sia passibile di sanzione ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati considerati, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

Ai sensi del comma 12-bis, le pene per il fatto previsto dal comma 12 dell'art. 22 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

In base al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

¹⁵ In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per i delitti di cui al punto precedente si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

La mera adozione del Modello 231 da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio, ovvero il Consiglio di Amministrazione – non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello 231 sia anche efficace ed effettivo.

All'art. 6, comma 2, del Decreto, il legislatore stabilisce che il Modello 231 deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (cosiddetta “mappatura” delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello 231.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria “colpa organizzativa”.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta (art. 7 comma 1).

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (art. 7 comma 1).

L'art. 7 comma 4 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello 231);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

Altro elemento costitutivo del Modello 231 è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.3 Apparato sanzionatorio

Sono previste dagli artt. 9 e 23 del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'ente in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. 231/2001, "Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente" che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi; divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo - ciascuna quota - variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

L'ente risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio (art. 27, comma 1, del Decreto).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.Lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

Il giudice può fare proseguire l'attività dell'ente (anziché irrogare la sanzione dell'interdizione), ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto, nominando, a tale scopo, un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva.

2.4 Tentativo

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26, D.Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

2.5 Vicende modificative dell'ente

Il D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda. Secondo l'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 231/2001, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.

Gli artt. 28-33 del D.Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità amministrativa dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 afferma *"Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato"*.

In particolare, nel caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.Lgs. 231/2001).

L'art. 31 del Decreto prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute

prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del Decreto, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 del D.Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.Lgs. 231/2001); il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

2.6 Reati commessi all'estero

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. 231/2001 - commessi all'estero (art. 4 D.Lgs. 231/2001).

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 231/01;
- l'ente deve avere la propria sede principale del territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.7 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D.Lgs. 231/2001 prevede che *“la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D.Lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D.Lgs. 231/2001).

2.8 Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.
- il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello 231 a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”;
- il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello 231 adottato. In altre parole, va giudicato “idoneo a prevenire i reati” il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

3. Descrizione attività, elementi del modello di governance e dell'assetto organizzativo dell'Istituto Pediatrico Giannina Gaslini

3.1 Attività della Società

Il Gaslini è un Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico. Inizia la sua attività nel 1938 per un atto d'amore e di solidarietà del senatore Gerolamo Gaslini che, in ricordo la figlia morta in tenera età, si assegna la missione di progettare e realizzare un grande ospedale pediatrico europeo a forte vocazione scientifica per assicurare all'infanzia la migliore assistenza possibile, sostenuta dalla ricerca più innovativa.

Fin dalla sua fondazione Gerolamo Gaslini organizza all'interno dell'Istituto la presenza dell'**Università di Genova** con le proprie cattedre di pediatria al fine di assicurare all'assistenza il supporto qualificato della ricerca e della formazione delle nuove generazioni di pediatri, di infermieri e tecnici. Questo forte orientamento alla formazione porta il Gaslini a realizzare, negli

anni, molte e importanti iniziative: la scuola delle Vigilatrici d'infanzia, i vari gradi di scuola in Ospedale, i corsi universitari e i dottorati, il Centro Internazionale di Studi e Formazione CISEF Gaslini.

Nel **1959** l'Istituto viene formalmente **riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**, riconoscimento sempre confermato negli anni successivi.

Il Gaslini è oggi un **policlinico (20 padiglioni su oltre 73 mila metri quadri di estensione)** con una vocazione ospedaliera e scientifica di livello internazionale. Nell'offerta sanitaria integrata dell'ospedale genovese sono presenti, ai massimi livelli delle competenze e delle pratiche cliniche e scientifiche, **tutte le specialità pediatriche e chirurgiche**. Di altissimo livello sono anche i laboratori scientifici e le cattedre universitarie convenzionate - molte delle quali con specifiche scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento.

Tutto questo integrato, in un moderno Children's Hospital, in un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e in un ospedale di ricerca e insegnamento.

3.2 Assetto di Governance

Il modello di governance dell' Istituto e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurare l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

La struttura dell'Istituto, infatti, è stata creata tenendo conto della necessità di dotarlo, sia come ospedale pediatrico che come centro di ricerca) di una organizzazione tale da garantirle la massima efficienza ed efficacia operativa.

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, il Gaslini ha privilegiato il così detto sistema tradizionale.

Il sistema di corporate governance risulta, pertanto, attualmente così articolato:

Consiglio di Amministrazione:

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo dell'Istituto e opera secondo i principi e le finalità stabiliti dal Fondatore Sen. Gerolamo Gaslini.

Definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

Il Consiglio esercita inoltre le seguenti attribuzioni:

- adotta lo Statuto e le occorrenti modifiche, nonché il regolamento organico del personale con la definizione della pianta organica, gli altri regolamenti concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità, nonché ogni altro regolamento ritenuto necessario per il buon andamento dell'Istituto;
- approva il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo, su proposta del direttore generale;
- definisce le linee programmatiche dell'attività dell'Istituto secondo gli indirizzi della programmazione sanitaria nazionale e regionale;
- adotta il regolamento per l'organizzazione dei servizi di ricerca scientifica e quello per l'assistenza sanitaria;

- approva le convenzioni con le istituzioni universitarie e con altre istituzioni di ricerca scientifica e sanitaria;
- approva il recepimento degli accordi di lavoro;
- provvede alla nomina del direttore generale e del direttore scientifico, tenendo conto, per quanto riguarda i requisiti, della normativa concernente gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- provvede alla nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo, su proposta del direttore generale, con i criteri di cui al precedente punto 7);
- approva le alienazioni, gli acquisti immobiliari e le transazioni;
- approva la costituzione e l'organizzazione dei dipartimenti disponendo anche in merito alla loro organizzazione secondo criteri di decentramento delle competenze, di efficienza e produttività dei servizi;
- approva i progetti generali di restauro, ampliamento e ristrutturazione dell'Istituto;
- delibera le accettazioni di donazioni, di eredità e legati;
- delibera le autorizzazioni e sperimentazioni cliniche;
- ratifica i provvedimenti d'urgenza del Presidente;
- approva l'adozione di strumenti e metodologie ai fini della verifica generale della qualità dei servizi e delle prestazioni, nonché della gestione economica delle risorse;
- delibera su ogni altra materia di rilevanza per la vita dell'Istituto, su proposta del Presidente.

Sui provvedimenti di cui sopra si applicano i controlli del Ministero della Salute nei limiti e ai sensi delle disposizioni vigenti.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano con voto consultivo il direttore generale, il direttore scientifico ed il direttore sanitario.

Gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal Presidente e controfirmati dal direttore generale agli effetti della corresponsabilità, ai sensi dell'art. 11 c. 3 della legge 12.2.1968 n. 132.

Il Consiglio di Amministrazione è composto, a mente dello Statuto, da 9 consiglieri.

L'organo amministrativo può nominare, determinandone i poteri, direttori, institori, o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

La rappresentanza dell'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio e conseguentemente la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale (entro i limiti delle sue specifiche attribuzioni o deleghe conferite)

Collegio Sindacale:

Il Collegio Sindacale è composto da un funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, da un funzionario del Ministero della Salute e da uno della Regione Liguria. I predetti funzionari devono appartenere alla carriera direttiva e, per la Regione Liguria, alla carriera corrispondente.

Il Collegio Sindacale è nominato con decreto del Ministro della Salute e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati.

Il Collegio Sindacale esercita funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa-contabile dell'Istituto, e svolge i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti.

I componenti del collegio possono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e, a tale scopo, deve essere loro notificato l'avviso di convocazione. Gli stessi possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

4. Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Istituto Gaslini

L'Istituto ha dato avvio a un processo (di seguito, il "Progetto"), con il supporto metodologico e tecnico di consulenti esterni, volto alla predisposizione e all'adozione del Modello 231 conforme ai requisiti previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni, nonché coerente con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di riferimento (Linee Guida di Confindustria), nel nuovo testo aggiornato nel 2014.

L'Istituto in coerenza con i principi etici e di *governance* ai quali ha orientato le proprie regole di comportamento, ha adottato il presente Modello 231 articolato in:

(i) *Parte Generale*, che descrive il quadro normativo di riferimento e la *governance* aziendale, nonché gli elementi / strumenti caratterizzanti il Modello 231 dell'Istituto e necessari ai fini dell'efficace attuazione dello stesso. Più in dettaglio, la Parte Generale contiene la descrizione dei seguenti ambiti:

- quadro normativo di riferimento;
- sistema di *governance* e assetto organizzativo;
- metodologia adottata per le attività di individuazione e mappatura dei processi / attività sensibili e di redazione del Modello 231;
- caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza dell'Istituto, con specificazione, tra gli altri, di composizione, nomina, durata, funzioni e poteri, flussi informativi;
- sistema sanzionatorio da applicare in caso di mancato rispetto delle misure indicate dal Modello 231;
- attività di formazione e comunicazione da implementare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello 231.

(ii) *Parti Speciali*, volte ad integrare il contenuto della Parte Generale con una descrizione relativa:

- alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che l'Istituto ha ritenuto necessario prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta;
- ai processi/attività sensibili, rispetto alle fattispecie di reati di cui al punto precedente, presenti in Istituto e ai correlati protocolli di controllo.

In relazione alle categorie di reato contemplate nel Decreto e ritenute sensibili, in quanto potenzialmente a rischio di essere realizzate nello svolgimento delle attività aziendali e nell'interesse o vantaggio dell'Ente, sono state predisposte le seguenti Parti Speciali:

- Parte Speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione";
- Parte Speciale B "Reati in tema di tutela della Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro";
- Parte Speciale D "Reati ambientali",

Sono da ritenersi parti integranti del Modello 231 dell'Istituto i seguenti documenti:

- Organigramma.
- Sistema di deleghe e procure.
- Ordini di servizio.
- Comunicati e Circolari organizzative;
- Procedure in vigore.

4.1 Finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello 231 adottato dall'Istituto si pone quale principale obiettivo quello di configurare un sistema strutturato e organico di regole operative e comportamentali, finalizzato a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché a rendere più efficace il sistema dei controlli e di *corporate governance* adottato ed ispirato a quanto indicato dalle Linee Guida di riferimento.

Più nel dettaglio, il Modello 231 ha come principali obiettivi quelli di:

- sensibilizzare i soggetti che collaborano, a vario titolo, con l'Istituto (dipendenti, collaboratori esterni, fornitori, ecc.), richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse dell'Istituto stesso, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui lo stesso si ispira nel perseguimento della propria mission e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Istituto nelle "aree a rischio reato" e nelle "aree strumentali alla commissione dei reati", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'istituto, in quanto (anche nel caso in cui lo stesso fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui l'Istituto intende attenersi nell'espletamento delle proprie finalità istituzionali;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano all'Istituto di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla Direzione o alla Vigilanza dei primi;
- consentire all'Istituto, grazie ad una azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello 231;
- garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dall'art. 6 del Decreto;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali.

4.2 Destinatari e campo di applicazione

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato il Modello 231, il cui campo di applicazione comprende tutte le attività potenzialmente a rischio reato ex D. Lgs. 231/01 svolte dall'Istituto ed i cui destinatari sono individuati nei:

1. componenti degli Organi sociali, in coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

2. nei dirigenti e nei dipendenti dell'Istituto e in generale in quanti si trovino ad operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone di cui al punto 1.
3. soggetti terzi che intrattengono con l'Istituto rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (es. consulenti, partner e altri collaboratori).

Il Modello 231 e il Codice Etico si applicano altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo all'Istituto, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati al medesimo da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati.

4.3 Modalità operative seguite per la costruzione del Modello 231

L'Istituto ha costituito un Gruppo di Lavoro composto da alcune risorse aziendali individuate dalla Direzione Generale ed assistite da consulenti esterni specializzati sia in materia di controllo interno sia in campo legale, al fine di realizzare la preliminare attività di risk assessment.

Da un punto di vista metodologico, come suggerito dalle Linee Guida, l'analisi è partita con l'inventariazione e la mappatura specifica delle attività aziendali.

A conclusione di questa attività è stato messo a punto un dettagliato e completo elenco delle aree "a rischio reato" e/o delle "attività sensibili", ossia dei settori del Gaslini per i quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, sulla base dei risultati dell'analisi, il rischio di commissione dei reati riconducibili alla tipologia dei così detti reati contro la Pubblica Amministrazione e agli altri previsti dal D.Lgs. 231.

Per ciascuna "area di reato" e/o "attività sensibile", inoltre, sono state individuate le fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e alcune delle possibili modalità di commissione dei reati presi in considerazione.

Con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione, sono state, altresì, individuate le così dette aree "strumentali", ossia le aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione dei reati nelle aree "a rischio reato".

Anche per la definizione del Modello relativamente ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Gruppo di Lavoro ha sottoposto la struttura organizzativa e societaria dell' Istituto ad un approfondito e specifico risk assessment.

Come suggerito dalle Linee Guida, l'analisi è stata condotta sull'intera struttura aziendale, poiché, rispetto ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (di seguito, anche 'SSL'), non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, atteso che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali.

L'attività di risk assessment ha avuto l'obiettivo di:

- individuare i siti (uffici, reparti assistenziali, sale operatorie, servizi sanitari, laboratori scientifici) caratterizzati dal rischio potenziale di violazioni o inadempienze in materia di SSL che possono comportare, in modo diretto o indiretto, la commissione dei reati previsti dall'art. 25 septies del Decreto;
- analizzare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in materia di SSL;
- individuare le azioni da intraprendere per il miglioramento del suddetto sistema di controllo interno e per l'adeguamento alla normativa in materia di SSL;
- assegnare una priorità di intervento nell'ambito dei siti oggetto di analisi.

In via preliminare, il Gruppo di Lavoro ha provveduto a raccogliere ed analizzare la documentazione rilevante in materia di SSL (tra i quali, organigrammi, mission statement, procedure, documenti di valutazione dei rischi, ecc.) e necessaria sia alla comprensione della struttura organizzativa dell'Istituto e degli ambiti relativi alla SSL, sia alla definizione dei siti oggetto di analisi.

Sono stati, quindi, considerati i rischi potenziali di commissione dei reati, coincidenti, come suggerito dalle Linee Guida, con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle altre disposizioni normative e regolamentari aventi lo stesso oggetto e profilo.

Il Gruppo di Lavoro ha, inoltre:

- verificato l'evidenza e l'adeguatezza delle valutazioni dei rischi esistenti in materia di SSL ed i controlli a presidio degli stessi – analizzando la Struttura Organizzativa, la Formazione e l'Addestramento del personale, la Comunicazione ed il coinvolgimento di quest'ultimo, il Sistema di Controllo di Salute e Sicurezza (Gestione Operativa e Monitoraggio). Tale attività è stata svolta attraverso l'utilizzo di check list volte a verificare l'adeguatezza e l'effettività di applicazione delle prescrizioni in materia di SSL;
- verificato la definizione di un modello gestionale in materia di SSL che presentasse i requisiti previsti dalla Norma British Standard OHSAS 18001: 2007.

All'esito dell'attività di risk assessment, si è provveduto alla identificazione dei punti di miglioramento, con la formulazione di appositi suggerimenti, nonché dei piani di azione per l'implementazione dei principi di controllo.

4.4 Rapporto tra Modello 231 e Codice Etico e di Comportamento

L'Istituto ha adottato un Codice Etico e di Comportamento (di seguito per brevità Codice Etico), espressione di un contesto ove primari obiettivi sono il mantenimento di un comportamento eticamente corretto nelle attività quotidiane e il rispetto di tutte le leggi in vigore.

Il Codice Etico ha lo scopo, tra l'altro, di favorire e promuovere un elevato *standard* di professionalità e di evitare pratiche comportamentali difformi rispetto agli interessi dell'azienda o devianti rispetto alla legge, nonché contrastanti rispetto ai valori che l'Istituto intende mantenere e promuovere.

Il Codice Etico è rivolto ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti ed a tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, interagiscono con l'Istituto.

Il Codice Etico deve essere, quindi, considerato quale fondamento e parte integrante del Modello 231, poiché insieme costituiscono un *corpus* sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione

di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale ed è elemento essenziale del sistema di controllo; le regole di comportamento in essi contenute si integrano, pur rispondendo i due documenti a una diversa finalità:

- il Codice Etico e le sue integrazioni rappresentano uno strumento adottato in via autonoma e sono suscettibili di applicazione sul piano generale da parte dell'Istituto allo scopo di esprimere i principi riconosciuti come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti;
- il Modello 231 risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

4.5 Identificazione delle attività a rischio

L'adozione del Modello 231 quale strumento in grado di orientare il comportamento dei soggetti che operano all'interno dell'Istituto e di promuovere a tutti i livelli aziendali comportamenti improntati a legalità e correttezza, si riflette positivamente sulla prevenzione di qualsiasi reato o illecito previsto dall'ordinamento giuridico.

Tuttavia, in considerazione dell'analisi del contesto aziendale, dell'attività svolta e delle aree potenzialmente soggette al rischio-reato, sono stati considerati rilevanti, e quindi specificamente esaminati nel Modello 231, solo gli illeciti che sono oggetto delle singole Parti Speciali, cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

In ragione della tipologia di attività svolte dalla Società, nella definizione del Modello 231 si è ritenuto di porre particolare attenzione sull'individuazione delle aree sensibili alla commissione delle seguenti fattispecie di reati:

- **reati contro la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001);
- **reati in materia di salute e sicurezza** (art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001);
- **reati in materia ambientale** (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001);

Per quanto concerne le altre fattispecie di reato, si è ritenuto che la specifica attività svolta dall'Istituto non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio dello stesso:

Per queste ultime si è pertanto stimato esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel Codice Etico sia nel presente Modello 231, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partner al rispetto dei valori di solidarietà, tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

4.6 Identificazione dei presidi di rischio e definizione dei protocolli

L'identificazione delle aree a rischio ha avuto l'obiettivo di rilevare le attività svolte dall'Istituto per le quali occorre individuare protocolli di controllo generali e specifici.

I Protocolli sono stati sviluppati con l'obiettivo di stabilire le regole di comportamento e le modalità operative cui l'Istituto deve adeguarsi, con riferimento all'espletamento delle attività definite "a rischio".

Ciascuna area riporta l'ambito operativo di riferimento, le unità organizzative interessate, i principi guida cui deve ispirarsi l'attività di prevenzione, le attività di prevenzione progettate per contrastare ragionevolmente le specifiche possibilità di reato e le verifiche di pertinenza dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

4.7 Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello 231

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'efficace attuazione del Modello 231.

L'efficacia e concreta attuazione del Modello 231 è garantita altresì:

- (i) dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole funzioni aziendali;
- (ii) dagli organi delegati e dai dipendenti che a diverso titolo sono responsabili delle attività dell'Istituto.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente all'art. 6, comma 1, lett. b) e dall'art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello 231.

A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione e il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza ha il dovere di segnalare in forma scritta al Consiglio di Amministrazione tempestivamente, o quanto meno nella relazione semestrale, fatti, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello 231.

Il Modello 231 deve essere, in ogni caso, oggetto di apposito adattamento qualora emerga la necessità di un suo aggiornamento, a titolo esemplificativo:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello 231 che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione degli illeciti sanzionati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- significative modifiche dell'assetto organizzativo e/o delle modalità di svolgimento delle attività aziendali;
- modifiche del quadro normativo di riferimento rilevanti per l'Istituto (ad es., introduzione di nuove tipologie di reato rilevanti ai sensi del Decreto);
- significative carenze riscontrate sul sistema di controllo nel corso dell'attività di vigilanza.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza. Sarà cura degli organi delegati competenti rendere le stesse modifiche operative e curarne la corretta comunicazione dei contenuti.

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello 231 sono modificate a cura degli organi delegati competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello 231. Gli organi delegati competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative.

4.8 Whistleblowing

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del presente Decreto, ai destinatari del presente Modello 231, oltre alla casella di posta elettronica dell'OdV (Cfr. paragrafo "Organismo di Vigilanza, Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi"), vengono messi a disposizione ulteriori canali di segnalazione al fine di evidenziare condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Tali condotte possono riguardare eventuali violazioni rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 231/01 e/o violazioni del Modello, da intendersi non necessariamente come ipotesi di reato, ma anche come condotte difformi rispetto alle procedure e alle policy aziendali o inerenti attività di "*mala gestio*".

Le segnalazioni verranno gestite in linea rispetto a quanto previsto dalle rispettive disposizioni organizzative interne adottate dall'istituto in materia di Whistleblowing.

L'Istituto garantisce, indipendentemente dai canali utilizzati, la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Si evidenzia, inoltre che, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lettera d), del D. Lgs. 231/01, oltre a quanto disposto al capitolo "Sistema Disciplinare", sono previste ulteriori sanzioni "nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate".

5. L'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal CdA dell'Istituto. Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, l'OdV deve avere le seguenti caratteristiche: autonomia e indipendenza, professionalità, e continuità d'azione.

Autonomia e indipendenza: sono fondamentali affinché l'OdV non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tali organismi all'interno dell'azienda, infatti, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente (e in particolare dell'organo dirigente);

Professionalità: l'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico - professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria e aziendale; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Continuità d'azione: l'OdV deve dedicarsi costantemente – con i necessari poteri ispettivi e di controllo – alla vigilanza del rispetto del Modello, curarne l'attuazione e assicurarne il periodico aggiornamento. Così in particolare:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere pertanto una struttura interna, tale da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, l'OdV nello svolgimento dei propri compiti si avvarrà di quelle altre Funzioni aziendali del Gaslini che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività indicate.

5.1 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Il compito dell'OdV del Gaslini consiste in generale nel:

1. vigilare sull'applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
2. verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
3. individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.

Su di un piano più operativo sono affidati all'OdV i seguenti compiti:

1. Verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio di reato al fine di proporre aggiornamenti delle stesse al CdA in caso di cambiamenti organizzativi o legislativi. A tal fine il Management e gli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.

2. Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello.

3. Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo 8.4) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV (v. successivo paragrafo 8.4).

4. Condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso.

5. Verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di libero accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate;
- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo;

- si coordina con Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, talvolta affiancandolo nelle attività di controllo, al fine di assicurare la massima copertura nel monitoraggio delle aree di rischio sia del Modello Organizzativo sia del Piano Triennale Anticorruzione

A completamento di quanto previsto, l'OdV, una volta nominato, redige un proprio regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione, per ciò che attiene il relativo sistema organizzativo e di funzionamento, ed un piano di vigilanza per ciò che attiene la pianificazione delle attività da porre in essere per lo svolgimento dei compiti assegnati all'organismo stesso, nonché la stima delle relative risorse necessarie.

5.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

Sono assegnate all'OdV due linee di reporting: la prima, su base continuativa, direttamente al Presidente e la seconda, su base periodica, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto sull'attuazione del Modello presso l'azienda.

5.3 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

5.3.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice etico e di comportamento, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Istituto o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato") e, precisamente, una apposita casella di posta elettronica (organismovigilanza@gaslini.org).

- le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dell'OdV.

5.3.2 obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

5.3.3 Sistema delle deleghe

All'OdV, infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato dall'Istituto ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

5.4 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

Attualmente l'OdV ha una veste monocratica e viene individuato mediante selezione comparativa ad evidenza pubblica tra soggetti esterni in possesso dei requisiti previsti.

Gli obiettivi alla base dell'attività dell'OdV sono i seguenti:

- 1) Verificare con continuità e nel massimo dettaglio l'effettiva applicazione del Modello Organizzativo di cui si è dotata l'azienda, e valutare l'efficacia dello stesso nel conseguire gli obiettivi di compliance nei confronti del Codice etico e di Comportamento dell'azienda e della normativa di volta in volta vigente;
- 2) Suggestire al CDA le modifiche da apportare al Modello Organizzativo, qualora l'OdV constati l'inefficienza dello stesso nel conseguire determinati obiettivi, ovvero il mutamento di circostanze e situazioni che impongano un adattamento del Modello in vigore;
- 3) Seguire e coordinare l'applicazione concreta delle modifiche e degli aggiornamenti da apportare al Modello Organizzativo.

All'OdV sono assegnate le attività e i poteri di seguito elencati:

- 1) Si relaziona direttamente con il Consiglio d'Amministrazione, con la conseguenza che non sussiste per l'OdV un diretto rapporto gerarchico di subordinazione nei confronti della Direzione Aziendale.
- 2) Si riunisce secondo una calendarizzazione decisa in completa autonomia, rispettando un criterio minimale eventualmente indicato nel bando di concorso.
- 3) Verifica e tiene sotto controllo con continuità i livelli di rischio associati alle diverse aree aziendali sensibili, valutando l'efficacia realizzata dal Modello organizzativo nel mantenere l'azienda in linea con la normativa vigente e con il Codice etico e di Comportamento interno (in sintesi: verifica della compliance).

- 4) Organizza e gestisce gli adempimenti necessari per informare i dipendenti ed i collaboratori dell'azienda sui contenuti del Modello organizzativo e di gestione, e specificatamente sul sistema sanzionatorio in esso contenuto, e fornisce chiarimenti ed istruzioni al riguardo a tutti i soggetti interessati.
- 5) Si relaziona con le varie funzioni aziendali al fine di svolgere al meglio le proprie funzioni, disponendo del potere necessario per richiedere e ottenere le informazioni e la documentazione ufficiale dell'azienda.
- 6) Fornisce alle funzioni competenti tutti gli elementi necessari per procedere all'irrogazione di sanzioni disciplinari, qualora ne riscontri gli estremi in comportamenti tenuti da dipendenti e/o collaboratori dell'azienda.
- 7) Con cadenza semestrale cura la redazione, e la successiva conservazione, di un documento sintetico in cui raccoglie contenuti ed evidenze dell'attività svolta nei 6 mesi precedenti, e lo rende disponibile per la consultazione al Presidente, al C.d.A. ed al Collegio Sindacale.
- 8) Riferisce al Presidente ed al Collegio Sindacale su fatti rilevanti riscontrati nella sua attività corrente.

Le diverse funzioni aziendali competenti hanno l'obbligo di fornire informazioni chiare e tempestive all'OdV in relazione ai seguenti eventi ed argomenti:

- 1) Indagini in corso da parte di organi di polizia giudiziaria su fatti pertinenti l'azienda;
- 2) Richieste di assistenza legale da parte di dipendenti o collaboratori dell'azienda;
- 3) Aggiornamenti sull'adempimento di provvedimenti disciplinari avviati a carico di dipendenti;
- 4) Eventuali documenti redatti a seguito di procedure di controllo effettuate spontaneamente dalla funzione aziendale al suo interno;
- 5) Documentazione disponibile relativamente alle procedure di chiusura annuale del bilancio di esercizio;
- 6) Copia dei verbali del CDA.
- 7) Copia dei verbali delle riunioni del Collegio di Direzione;
- 8) Copia dei verbali delle verifiche periodiche effettuate dal Collegio Sindacale;
- 9) Copia dei contratti a qualsiasi titolo conclusi dalla Pubblica Amministrazione
- 10) Copia della documentazione prodotta per l'ottenimento di finanziamenti
- 11) Copia di altri documenti prodotti nell'esercizio della propria funzione in adempimento di normative vigenti.

5.5 Durata in carica, revoca e rinnovo

L'OdV nella forma qui decisa resta in carica per 1 anno a partire dal conferimento dell'incarico . L'OdV è annualmente ed automaticamente rinnovabile sino a un massimo di 3 anni. Alla scadenza del triennio, o antecedentemente in caso di mancato rinnovo annuale, il Consiglio di Amministrazione attiverà tempestivamente l'iter per la ricostituzione dell'OdV mediante selezione comparativa pubblica.

L'eventuale revoca dell'OdV è di competenza del CdA.

6. Diffusione del Modello 231

L'Istituto, al fine di dare efficace attuazione al Modello 231, assicura la corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo dell'Istituto è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello 231 non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per conto dell'Istituto stesso.

Il presente Modello 231 e il Codice Etico sono pubblicati sulla intranet aziendale.

L'attività di comunicazione e formazione viene diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge ed è in ogni caso improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è sotto la supervisione dell'OdV, cui è assegnato il compito di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello 231 e di promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto e sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali. L'organizzazione e la gestione operativa delle iniziative di comunicazione e di formazione è a carico delle competenti Funzioni competenti.

6.1 Formazione ed informazione del personale

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello 231;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello 231, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- partecipare ai corsi di formazione, indirizzati alla propria funzione.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, l'Istituto promuove e agevola la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello 231 da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

L'informazione ai dipendenti viene attuata attraverso l'inserimento nella intranet aziendale della versione vigente del Modello 231.

Idonei strumenti di comunicazione sono adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello 231, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

L'OdV promuove ogni attività di formazione che ritiene idonea ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in azienda ai temi e ai principi del Modello 231.

Per quanto invece concerne la formazione, le competenti Direzioni/Funzioni competenti definiscono programmi di formazione mirati alla diffusione della conoscenza del Modello 231 e sottopongono tali programmi all'esame preventivo dell'OdV. I programmi di formazione trattano i seguenti temi:

- introduzione alla normativa e delle modalità di attuazione della stessa. In particolare, tutto il personale è reso edotto delle conseguenze derivanti dall'eventuale commissione di reati da parte di soggetti che per essa agiscono, delle caratteristiche essenziali dei reati previsti dal Decreto e della funzione che il Modello 231 svolge in tale contesto;
- illustrazione delle singole componenti del Modello 231 e delle specifiche finalità preventive cui esso assolve;
- illustrazione, con riferimento ai singoli processi aziendali, delle modalità operative connesse all'esercizio delle singole aree di attività ritenute a rischio, con modalità di formazione di tipo interattivo.

Per quanto concerne i neoassunti si provvede ad inviare il materiale utilizzato per la formazione, anche attraverso strumenti informatici. Viene valutato se organizzare, previo accordo con il proprio Responsabile, un seminario specifico.

7. Sistema Disciplinare

7.1 Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

A tal fine il Gaslini ha definito che la violazione delle norme del Codice etico e di comportamento nonché dei principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni. Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia instaurato con l'Istituto stesso e possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di illecito e dall'esito del conseguente processo, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dal Gaslini in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare e delle eventuali conseguenze sul piano processuale.

7.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti.

7.2.1 Comparto

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel Codice etico e di comportamento e nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rispettano le procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione delle previsioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del Servizio Sanitario Nazionale 19.4.2004 (Artt. da 13 a 16 inerenti la disciplina e sanzioni), come modificato ed integrato dall'art. 6 del CCNL 10.4.2008, si prevede che:

- 1) Incorre nei provvedimenti di AMMONIZIONE SCRITTA, MULTA O SOSPENSIONE il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree

a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una “esecuzione negligente del lavoro affidato” di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 6 delle norme di ccnl su richiamate.

2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che adotti nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un “atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell’azienda nei confronti del lavoratore” e comunque un “atto di insubordinazione ai superiori” di cui all’art. 13, comma 7, delle norme di ccnl su richiamate.

3) Incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico dell’Istituto di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare “all’Azienda grave nocumento morale e/o materiale”, nonché da costituire reato a termine di legge e/o delle previsioni di cui all’art. 13, comma 8, delle norme di ccnl su richiamate.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’OdV e dal Legale Rappresentante con delega alla gestione del personale.

7.2.2 Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 6.5.2010 integrativi dei CC.CC.NN.L. del 17.10.2008 Dirigenza Medico – Veterinaria e Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale.

7.3 Misure nei confronti degli amministratori e dei Sindaci

Nel caso di violazione del Codice etico e di comportamento e del Modello da parte di Amministratori e Sindaci dell’Istituto, l’OdV ne informerà il CDA, con conseguente adozione delle misure di volta in volta più opportune, nell’ambito di quelle previste dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Nell’ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa dell’Istituto Giannina Gaslini, si procederà alla convocazione del CDA per deliberare in merito alla revoca del mandato.

7.4 Misure nei confronti di collaboratori esterni, fornitori e partners.

Ogni comportamento - posto in essere dai collaboratori esterni, fornitori o partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto - potrà determinare, grazie all’attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

L’UO competente al conferimento degli incarichi, con la collaborazione della UOC Affari Generali e Legali e dell’OdV cura l’elaborazione, l’aggiornamento e l’inserimento nei provvedimenti, nei contratti di incarico o negli accordi di partnership di tali specifiche clausole contrattuali che prevedano anche l’eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti all’Istituto dall’applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

7.5 Misure nei confronti dell'OdV.

Con riferimento all'OdV nel caso in cui il rapporto con l'Istituto sia di lavoro subordinato, si applicheranno le disposizioni di cui al paragrafo 7.2 che precede, nel caso in cui, invece, il rapporto sia di collaborazione/consulenza, varrà quanto previsto al paragrafo 7.4 che precede.

8. Applicazione ed adeguatezza del Modello

Le procedure riferibili al Modello, così come le altre norme aziendali interne, rispondono a principi generali di controllo interno tesi a garantire una conduzione dell'Istituto sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati e, nello specifico, il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 231/01.

In linea generale, il sistema di controllo interno del Gaslini, delineato nell'ambito delle procedure aziendali e nelle altre norme aziendali interne, deve essere idoneo a:

- garantire, nell'ambito dei processi aziendali, un adeguato livello di separazione di funzioni, così da impedire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse nelle competenze assegnate;
- assicurare l'attribuzione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- garantire, nell'ambito delle attività operative ed amministrativo-contabili, l'utilizzo di sistemi e procedure che assicurino la registrazione completa e accurata dei fenomeni aziendali e dei fatti della gestione;
- assicurare che la gestione delle risorse finanziarie avvenga nel pieno rispetto delle normative vigenti e che ogni movimentazione finanziaria sia preventivamente autorizzata, nonché accuratamente e completamente registrata e rendicontata;
- garantire la tracciabilità delle attività di controllo e di monitoraggio effettuate sui processi operativi e sulle attività amministrativo-contabili.

Il Modello sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

1) attività di monitoraggio sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari ed il Modello stesso) attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte di tali soggetti per mezzo del quale confermare che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello ed in particolare che:

- a) sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello;
- b) sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.

2) verifiche delle procedure: annualmente l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

L'esito di tali verifiche, con l'evidenziazione delle possibili criticità ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che l'OdV predispose per il Consiglio di Amministrazione.